



Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza

(Brunner, Brand, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Herzog)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5⁴

⁵ Gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall'effettivo degli assicurati determinante.

1 FF **2016** 6479

2 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

3 RS **832.10**

4 RU **2014** 3345

Minoranza I

(Carobbio Guscetti, Cassis, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Schenker Silvia, Steiert, Weibel)

Art. 16 cpv. 5⁵

5 La compensazione dei rischi per l'effettivo di assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) è calcolata separatamente dalla compensazione dei rischi per gli altri effettivi di assicurati.

Art. 16a Sgravio

¹ Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 19 e i 35 anni.

² Lo sgravio corrisponde:

- a. per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti), al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati adulti e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani adulti;
- b. per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni, al 20 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati adulti e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni.

³ Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l'aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno 36 o più anni.

⁴ Sono considerati adulti gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno più di 18 anni.

Minoranza II

(Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel)

Art. 16a Sgravio

¹ Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti).

² Lo sgravio corrisponde al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati adulti e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani adulti.

³ Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l'aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno 26 o più anni.

⁵ RU 2014 3345

⁴ Sono considerati adulti gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno più di 18 anni.

Art. 61 cpv. 3

³ Per i minorenni, i giovani adulti e gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni l'assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati. L'importo dei premi deve essere graduato in funzione del gruppo di età, tenendo conto che quello dei minorenni deve essere il più basso.

Minoranza II

(Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel)

Art. 61 cpv. 3

³ Per i minorenni e i giovani adulti l'assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti.

Art. 65 cpv. 1^{bis}

1^{bis} Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni.

Minoranza III

(Steiert, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Schenker Silvia)

Art. 65 cpv. 1^{bis}

1^{bis} Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

Minoranza IV

(Pezzatti, Brand, Brunner, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Herzog, Sauter, Stahl, Walti)

Art. 65 cpv. 1^{bis}

1^{bis} Secondo il diritto vigente.

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005 (Riduzione dei premi)

Abrogata

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

I Cantoni attuano il sistema di riduzione dei premi per i minorenni previsto nell'articolo 65 capoverso 1^{bis} entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del

Minoranza III

(Steiert, Carobbio Guscelli, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Schenker Silvia)

Disposizione transitoria della modifica del ...

I Cantoni attuano il sistema di riduzione dei premi per i minorenni e i giovani adulti in periodo di formazione previsto nell'articolo 65 capoverso 1^{bis} entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del

Minoranza IV

(Pezzatti, Brand, Brunner, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Herzog, Sauter, Stahl, Walti)

Disposizione transitoria della modifica del ...

Stralciare

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.